



COMUNE DI PIANENGO

Provincia di Cremona

Via Roma 59 P.IVA. 00314650193
Tel 0373/752211 - Fax. 0373/74315

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURE

Art. 1 (Oggetto del Regolamento)

Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali, relative agli autoservizi pubblici non di linea ed, in particolare, il servizio di noleggio autovetture con conducente, di cui alla Legge 15 gennaio 1992 n. 21 (in particolare l'articolo 5), in seguito denominato "Servizio N.C.C." (Noleggio Con Conducente).

Tale servizio è, altresì, disciplinato dalle seguenti norme:

- dalle direttive regionali in materia, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 21/1992;
- dagli articoli 19 e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
- dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal D.P.R. n.495/92 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada;
- dal D.M. 13 dicembre 1951, sui servizi pubblici non di linea;
- dal D.M. 15 dicembre 1992, n.572 concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;
- dall'art. 8 della legge 5 febbraio 1992 n. 104;
- dal D.M. 20 aprile 1993 recante la disciplina per la determinazione della tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura;
- Legge Regionale n. 20/1995.

Art. 2 (Definizione del servizio)

Il servizio di N.C.C. provvede al trasporto individuale o di gruppi di persone, svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.

L'autoservizio è compiuto a richiesta dell'utenza e si svolge in modo non continuativo nè periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

Il servizio di noleggio con conducente sostituisce il servizio da piazza, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 5°, della legge n.21/1992.

I veicoli adibiti al trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea devono, prima dell'inizio dell'attività, essere sottoposti a visita di collaudo presso l'Ispettorato Compartimentale della Motorizzazione Civile e Trasporti.

Art. 3 (Autorizzazione di esercizio)

L'esercizio dell'attività di trasporto persone mediante autoservizi pubblici non di linea è subordinato al rilascio da parte del Comune di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente.

L'autorizzazione comunale deve essere tenuta a bordo del veicolo, allo scopo di certificarne l'impiego in servizio N.C.C..

L'autorizzazione comunale consente l'immatricolazione di un solo veicolo.

Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per il servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi.

In capo ad uno stesso soggetto, è consentito il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Art. 4 (Forme giuridiche di esercizio dei servizi)

I titolari dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio N.C.C. possono esercitare la propria attività, secondo le forme giuridiche previste dall'articolo 7 L. 21/1992.

In caso di conferimento della autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'art. 7, comma 7° , della L. 21/1992, fermo restando la titolarità in capo al conferente, questi è tenuto a presentare all'amministrazione comunale la seguente documentazione:

- a) certificato della C.C.I.A.A., attestante l'esercizio di attività di trasporto di persone da parte dell'organismo.
- b) copia autentica dell'atto con il quale viene conferita l'autorizzazione.
- c) copia della documentazione relativa al possesso, da parte del conducente del veicolo, dei requisiti previsti dall'articolo 6 della L. 21/1992.
- d) copia autentica del libro dei soci recante la data di ingresso dell'interessato nell'organismo collettivo.

L'ufficio comunale competente, dopo aver verificato la documentazione presentata, rilascia entro 30 gg. apposito nulla osta operativo, fino a quando il titolare intenda esercitare la facoltà di richiedere il trasferimento, come previsto dall'articolo 7, commi 1° e 2°, L. 21/1992.

Nell'autorizzazione intestata al titolare, sarà riportato in calce la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo del soggetto beneficiario del conferimento

Art. 5 (Requisiti)

L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o equivalente;
- b) età non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni sessanta;
- c) iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea, come previsto dall'articolo 6 della legge 15.01.1992 n. 21;
- d) licenza prevista dall'art. 86 del R.D. 18.6.1931 n. 773 o iscrizione nel registro previsto dall'art. 121 del citato R.D., quando trattasi di noleggiatore proprietario di un solo veicolo che conduce personalmente;
- e) certificato di abilitazione professionale alla guida (B CAP);
- f) proprietà o disponibilità di una rimessa, sita nel territorio comunale, presso la quale il veicolo stazioni a disposizione dell'utenza. E' obbligatorio, oltre che comprovare documentalmente la proprietà / possesso della rimessa, conferire "visibilità" ai locali della rimessa medesima, attraverso l'adozione di peculiare segnaletica indicata dall'Amministrazione Comunale.
- g) proprietà o disponibilità di veicolo con le seguenti caratteristiche:
 - cilindrata almeno pari a 1000 c.c. alimentato a benzina o gasolio; se alimentate a GPL o metano, le autovetture dovranno essere a tre volumi ed il serbatoio del combustibile dovrà essere sistemato nel bagagliaio;
 - disporre di quattro portiere e di un vano portabagagli idoneo a contenere una sedia a rotelle ripiegata,
 - portare fino ad un numero massimo di nove passeggeri compreso il conducente;

- il soffitto dell'abitacolo, i rivestimenti laterali, i sedili, gli schienali e il pavimento devono essere in materiali lavabili;
- h) non essere interdetto dall'assunzione dei pubblici uffici;
- i) sana e robusta costituzione fisica e mancanza difetti o imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, tramite la struttura sanitaria pubblica, il vincitore o i vincitori del concorso;
- j) piena capacità di agire;
- l) non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27.12.1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575; 13 settembre 1972, n. 646; 12 ottobre 1982, n. 726; 19 marzo 1990 n. 55;
- m) inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'Art.444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità, che incidono sulla moralità professionale. E', comunque, causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18. Le condanne vanno dichiarate tutte, in quanto spetta alla Pubblica Amministrazione valutare le medesime e la loro incidenza sulla moralità professionale;
- n) non essere incorso in condanne a pene che comportano l'interdizione da una professione o un'arte;
- o) non essere incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio noleggio con conducente ed autovettura, sia da parte del Comune di Pianengo, che da parte di altri Comuni.

Il certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti deve essere tenuto a bordo del veicolo ed esibito, a richiesta, agli organi di vigilanza.

Art. 6 (Numero e tipologia di veicoli)

Il numero ed il tipo dei veicoli destinati al servizio di N.C.C. sono stabiliti con provvedimento comunale, compatibilmente con i criteri determinati dalla Provincia.

L'organico del Servizio è composto, attualmente, da n. 1 autovettura, corrispondente a n. 1 autorizzazione.

Art. 7 (Esercizio sostitutivo o integrativo dei servizi pubblici di linea)

Il Comune può autorizzare veicoli immatricolati in servizi di n.c.c. all'espletamento di servizi sostitutivi od integrativi dei servizi di linea. Tali servizi sono realizzati in regime di convenzione da stipulare tra i titolari di autorizzazione n.c.c., (o organismi associativi dei medesimi), ed il concessionario dei servizi di linea, previa autorizzazione da parte dell'ente concedente i servizi di linea.

La convenzione determina, tra l'altro, condizioni, vincoli e garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

Art. 8 (Gara per l'assegnazione delle autorizzazioni)

Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di n.c.c. vengono assegnate, a seguito di gara pubblica, ai soggetti, in possesso dei requisiti prescritti dal presente regolamento al momento della pubblicazione del bando.

Art. 9 (Contenuto del bando di gara)

Il bando di gara deve prevedere:

- 1) Il numero delle autorizzazioni da rilasciare;
- 2) I requisiti richiesti per l'assegnazione delle autorizzazioni;
- 3) I requisiti di valutazione;
- 4) Il termine entro il quale deve essere presentata la domanda ed i documenti da allegare alla stessa;
- 5) I criteri di valutazione dei titoli.

Art. 10 (Commissione di gara)

Per l'espletamento della gara, viene nominata un'apposita commissione di gara, composta dal Responsabile del Servizio competente, da un esperto e da un rappresentante di categoria.

La graduatoria è valida per tre anni dalla data di approvazione.

I posti di organico, che si rendano vacanti nel corso del triennio di validità della graduatoria, devono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.

Art. 11 (Rilascio delle autorizzazioni)

Il Comune, entro 60 giorni dall'approvazione della graduatoria, provvede all'assegnazione delle autorizzazioni.

Art. 12 (Validità delle autorizzazioni)

Entro il 30 novembre di ogni anno, il titolare dell'autorizzazione deve presentare all'ufficio comunale competente una dichiarazione sostitutiva, attestante il permanere dei requisiti, di cui all'articolo 5.

Il titolare dell'autorizzazione può essere dichiarato decaduto, anche prima del suddetto termine di controllo, nei casi e con le forme previste dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

Art. 13 (Inizio del servizio)

In caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisto della medesima per atto tra vivi o mortis causa, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 6 mesi dal rilascio del titolo o dal trasferimento del medesimo.

Tale termine può essere prorogato una sola volta di altri 6 mesi, in presenza di richiesta motivata e documentata da parte dell'interessato.

Art. 14 (Rinuncia all'autorizzazione)

Il titolare, o l'erede, che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione, deve presentare comunicazione scritta di rinuncia, con allegato l'originale del titolo autorizzatorio, al competente ufficio comunale.

Art. 15 (Trasferimento per atto tra vivi)

Il trasferimento è concesso dal Comune su richiesta del cedente a persona da questi designata, purché in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, quando il cedente si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) titolarità della autorizzazione da almeno 5 anni;
- b) l'aver raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) essere divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo dei conducenti ed in possesso dei requisiti prescritti.

Al titolare, che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione, non può esserne attribuita altra per gara pubblica e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

L'attestazione della inabilità o inidoneità al servizio deve essere fornita dal titolare, mediante apposito certificato medico, rilasciato dalla commissione medica operante presso la struttura sanitaria territorialmente competente. Il predetto certificato dovrà essere consegnato all'ufficio comunale competente entro 5 giorni. L'ufficio provvederà a richiedere la riconsegna, entro 10 giorni, dei titoli autorizzativi e dei relativi contrassegni identificativi. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione dovrà essere richiesto entro un anno dalla citata richiesta di riconsegna.

Per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il cedente non può diventare titolare di altra autorizzazione mediante pubblica gara o trasferimento.

Art. 16 (Trasferimento per causa di morte del titolare)

In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ai sensi dell'articolo 9 della legge 21/1992.

Gli eredi devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare entro 6 mesi dal verificarsi dell'evento, nonché produrre la dichiarazione di successione. La comunicazione deve altresì indicare:

- a) la volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità della autorizzazione. In tal caso, si rende sempre necessaria da parte di tutti gli altri aventi diritto la produzione della rinuncia scritta a subentrare nell'attività.
- b) la volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto di designare un soggetto, previa approvazione espressa da parte dello stesso, non appartenente al nucleo familiare, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, quale subentrante nella titolarità della autorizzazione, qualora gli eredi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione.
- c) la volontà degli eredi minori di avvalersi della facoltà, di cui all'articolo 10, comma 2°, della legge 21/1992¹.

¹ Comma 2°: Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.

Il subentro, di cui al precedente comma 2°, lett. a) e b), deve avvenire, mediante designazione nominativa, entro il termine massimo di 1 anno dalla data del decesso. Nel caso previsto dalla lett. c), gli eredi minori o che non abbiano ancora raggiunto il 21° anno di età, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo 5, non oltre 12 mesi dal raggiungimento del 21° anno di età.

Il mancato subentro o la mancata designazione nei termini, di cui al precedente comma, vengono considerati come rinuncia al trasferimento della autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo.

Il subentrante o il sostituto deve presentare al competente ufficio comunale, entro il termine di 60 giorni dalla data di accettazione, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.

Art. 17 (Idoneità del soggetto designato per il trasferimento)

Il Comune verifica l'idoneità all'espletamento del servizio dei soggetti designati per il trasferimento dell'autorizzazione.

Art. 18 (Sostituzione alla guida)

I titolari dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di n.c.c. possono farsi sostituire temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo, di cui all'articolo 6 della legge 21/1992 ed in possesso dei requisiti prescritti, nei seguenti casi:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per chiamata alle armi;
- c) per un periodo di ferie non superiore a 30 giorni annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e) nel caso di incarichi sindacali o pubblici elettivi, che comportino un impegno a tempo pieno.

Gli eredi minori del titolare dell'autorizzazione n.c.c. possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo, di cui all'articolo 6 della legge 21/1992, in possesso dei requisiti prescritti, fino al raggiungimento della maggiore età.

Il titolare dell'autorizzazione n.c.c. deve comunicare la sostituzione alla guida all'ufficio comunale competente, al fine di consentire la verifica dell'iscrizione nei ruoli regionali. La richiesta deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto e la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti prescritti.

La comunicazione, di cui al precedente comma, deve essere presentata anche qualora il titolare si avvalga di dipendenti o loro sostituti.

Art. 19 (Collaboratori familiari)

I titolari di autorizzazione n.c.c. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, purché in possesso dei requisiti prescritti dal presente regolamento, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230-*bis* del codice civile.

A tal fine, i titolari dovranno produrre all'ufficio comunale competente la seguente documentazione:

- a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi della collaborazione di familiari, ai sensi dell'articolo 10 comma 4° L. 21/1992;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal collaboratore familiare, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 del presente regolamento.

Entro 60 giorni dalla richiesta, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a presentare la certificazione rilasciata dalla C.C.I.A.A., attestante l'avvenuta iscrizione del collaboratore agli istituti previdenziali

e assistenziali, ove sussistano i requisiti della prevalenza e continuità dell'attività svolta dal coadiutore.

L'ufficio comunale competente verificata la documentazione ed il possesso dei requisiti prescritti, rilascia apposito nulla osta.

La sussistenza dell'impresa familiare è accertata annualmente tramite dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal titolare della autorizzazione.

La mancata conformità dell'attività all'art. 230 bis c.c., nonché la mancanza o il venire meno di uno dei requisiti prescritti, comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato dall'Amministrazione Comunale.

Il titolare dell'autorizzazione n.c.c. deve comunicare la sostituzione alla guida all'ufficio comunale competente, al fine di consentire la verifica dell'iscrizione nei ruoli regionali. La richiesta deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto e la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti prescritti.

Art. 20 (Caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio n.c.c.)

I veicoli adibiti al servizio di n.c.c. devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, in posizione alta e centrale, un contrassegno con la scritta "noleggjo", nonché una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "N.C.C." ed il numero dell'autorizzazione.

Art. 21 (Contachilometri)

I veicoli adibiti al servizio di n.c.c. devono essere dotati di contachilometri, generale e parziale. Eventuali guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, qualora la riparazione non possa avvenire prima dell'effettuazione della corsa, del guasto dovranno essere informati l'utente ed il competente ufficio comunale.

Art. 22 (Trasporto dei soggetti portatori di handicap)

I veicoli adibiti a servizio n.c.c. devono essere attrezzati in modo da poter ospitare i supporti necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap (carozzelle pieghevoli, stampelle, etc).

Il trasporto dei predetti supporti non è soggetto al pagamento di supplementi tariffari.

Art. 23 (Avaria del veicolo)

Qualora per avaria del veicolo o per causa di forza maggiore, la corsa o il servizio debba essere sospeso, l'utente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.

Il conducente deve, comunque, adoperarsi per evitare all'utente ogni possibile danno e disagio.

Art. 24 (Assenze dal servizio)

Ogni titolare di autorizzazione n.c.c. ha diritto, annualmente, a 30 giorni lavorativi di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati.

Ove il periodo di ferie sia superiore a 15 giorni continuativi, l'interessato deve, almeno 15 giorni prima, darne comunicazione scritta all'ufficio comunale competente, il quale può, ove riscontri che la stessa determini carenza di servizio, rinviarne la fruizione con provvedimento motivato.

Art. 25 (Tariffe)

Le tariffe dei servizi di noleggio con conducente sono determinate liberamente dalle parti entro i limiti minimi e massimi stabiliti dal Ministero dei trasporti.

Art. 26 (Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio – Indicazione luoghi)

I titolari di autorizzazioni di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli stati membri della Comunità Economica Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentono.

Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione sono effettuati con partenza dalla sede del vettore o da diverso luogo convenuto, situato all'interno del territorio Comunale.

Il servizio di noleggio con conducente è offerto sia presso la rimessa del vettore sia presso aree pubbliche, ove sia autorizzato lo stazionamento dei veicoli, ai sensi dell' articolo 11, comma 5°, della Legge 15/01/1992, n. 21.

Il Comune provvederà ad esporre le carte comunali con l'indicazione dei luoghi adibiti allo stazionamento pubblico in aree appositamente indicate dal competente Ufficio, nonchè l'elenco dei noleggiatori con i relativi numeri telefonici.

Art. 27 (Obblighi dei conducenti)

I conducenti di servizi n.c.c. hanno l'obbligo di:

- a) tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nell'espletamento del servizio e nei confronti dell'utenza;
- b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- c) prestare servizio nei confronti dell'utenza portatrice di handicap garantendo tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei predetti soggetti e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità;
- d) rispettare la vigente disciplina relativa al trasporto bagagli ed animali;
- e) mantenere la vettura costantemente pulita e in stato di perfetta efficienza;
- f) tenere a bordo dell'autovettura la relativa autorizzazione;
- g) esporre in modo ben visibile sull'autoveicolo gli appositi contrassegni, il numero dell'autorizzazione, il numero telefonico;
- h) tenere a bordo dell'autovettura copia del regolamento comunale esibendolo a chiunque ne abbia interesse;
- i) consegnare al competente ufficio comunale, entro 24 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno dell'autovettura;
- l) effettuare, per recarsi al luogo indicato, il percorso più vantaggioso per l'utente in termini economici, salvo espressa richiesta del cliente salvo se ricorrono documentabili casi di forza maggiore;
- m) ultimare la corsa, anche nel caso in cui sia scaduto il turno di servizio;
- n) comunicare all'ufficio comunale competente il cambio di residenza entro 30 gg. dalla data di richiesta al Comune;
- o) comunicare eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro 24 ore successive alla notifica;
- p) comunicare all'ufficio comunale competente, entro 15 gg., eventuali variazioni dell'indirizzo della rimessa.

Nell'espletamento del servizio di n.c.c.è, altresì, vietato:

- a) far salire sul mezzo persone estranee a quelle che hanno richiesto la corsa;
- b) consumare pasti durante la sosta nelle piazzole;
- c) provvedere al lavaggio o manutenzione del veicolo nella piazzola di sosta;

- d) fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri salvo in caso di accertata forza maggiore o pericolo;
- e) fumare o mangiare durante la corsa;
- f) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli concordati;
- g) esporre messaggi pubblicitari in modo difforme dalle norme fissate dal Comune e dal D. Lgs. 285 del 30.4.1992 e relativo regolamento di attuazione D.P.R. n. 495 del 16.12.1992;
- h) usare verso gli utenti modi non consoni al pubblico servizio espletato;
- i) portare animali propri a bordo del veicolo;
- l) consentire la conduzione del veicolo a persone estranee, anche se munite di patente idonea;
- m) applicare nella autovettura contrassegni non autorizzati o non previsti dal presente regolamento;
- n) rifiutare il trasporto di bagagli nei limiti della capienza del veicolo.

E' consentito ai titolari di autorizzazione n.c.c. di rifiutare il servizio in favore di:

- a) soggetti in evidente stato di ebbrezza;
- b) soggetti in evidenti condizioni di alterazione fisica e psichica;
- c) soggetti in precario stato igienico;
- d) soggetti con al seguito animali, eccetto cani guida per non vedenti, o comunque pericolosi per il conducente ai fini della sicurezza nella guida del veicolo.

In tutti i casi, di cui al precedente comma, deve essere data tempestiva informazione alla Polizia Municipale.

Art. 28 (Comportamento degli utenti)

Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:

- a) fumare in vettura;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) pretendere il trasporto di merci od altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada.

Art. 29 (Veicoli di scorta)

In caso di fermo tecnico del veicolo, il Comune può autorizzare la sostituzione, per il solo periodo di fermo, con altro veicolo, avente tutte le caratteristiche di idoneità e debitamente collaudato per il servizio pubblico.

Tali autovetture di scorta saranno abbinate ad autorizzazione non cedibile a terzi.

L'utilizzo delle autovetture di scorta è consentito a condizione che:

- a) a bordo del veicolo di scorta sia conservata l'autorizzazione originale del veicolo sostituito.
- b) che sia condotto dal titolare, o da suo sostituto nei casi previsti dalla legge, della autorizzazione relativa al veicolo sostituito.

Art. 30 (Vigilanza)

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni, di cui al presente regolamento e, più in generale, sull'esercizio del servizio n.c.c. compete al Comune. Gli uffici comunali si avvalgono, per l'attività di vigilanza, della Polizia Municipale.

Art. 31 (Sanzioni)

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste in via generale da norme di legge, tutte le violazioni del presente regolamento sono soggette alle sanzioni amministrative, di cui ai successivi articoli.

Art. 32 (Sanzioni amministrative pecuniarie)

Per le violazioni al presente Regolamento, si applica, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 106 e 107 del r.d. 3 marzo 1934 n. 383, e della legge 24/11/1981, n. 689, la seguente sanzione amministrativa pecuniaria, graduata secondo la gravità della violazione e l'importanza del precetto non ottemperato: da € 75,00 ad € 300,00.

Qualora l'illecito sia commesso da un sostituto alla guida, da un collaboratore, da un dipendente dell'impresa di noleggio, è obbligato in solido al pagamento della sanzione il titolare dell'autorizzazione.

Trovano, comunque, applicazione le sanzioni previste dalla L.R. n. 20/1995.

Art. 33 (Sospensione dell' autorizzazione)

L' autorizzazione è sospesa dal Comune, previo procedimento in contraddittorio, per un periodo non superiore a sei mesi nel caso in cui il conducente:

- a) violi le norme del Codice della Strada, in modo tale da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
- b) violi le norme, che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi;
- c) violi le norme che regolano il trasporto dei portatori di handicap;
- d) violi la norma relativa alla determinazione delle tariffe minime e massime;
- e) incorra nelle violazioni, di cui agli artt. 186 e 187 del Codice della Strada.

Al titolare dell' autorizzazione deve essere comunicato, a cura dell' Ufficio competente, che è in corso il procedimento per la sospensione dell' autorizzazione; il titolare ha facoltà di far pervenire scritti difensivi e di farsi sentire in merito alle cause della sospensione, entro dieci giorni dalla notifica della comunicazione.

Il Comune dispone sul periodo di sospensione dell' autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell' eventuale recidiva.

Art. 34 (Revoca della' Autorizzazione)

Il Responsabile del Servizio dispone la revoca dell' autorizzazione nei seguenti casi:

- a) quando il titolare violi le norme che vietano il cumulo, in capo ad uno stesso soggetto (sia persona fisica che giuridica) di autorizzazione per l' esercizio di noleggio con conducente con licenze per il servizio di taxi, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
- b) quando il titolare svolga attività giudicate incompatibili con quella di noleggiatore;
- c) quando il titolare violi le norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni secondo quanto previsto dal presente Regolamento;
- d) per motivi di pubblico interesse.

Al titolare dell' autorizzazione deve essere comunicato, a cura dell' Ufficio competente, che è in corso il procedimento per la revoca dell'autorizzazione; il titolare ha facoltà di far pervenire scritti difensivi e di farsi sentire in merito alle cause di revoca, entro dieci giorni dalla notifica della comunicazione.

La revoca viene comunicata all' Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile per l' adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 35 (Decadenza dell' autorizzazione)

Il Responsabile del Servizio dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) quanto il titolare venga a perdere il requisito dell' iscrizione a ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, nonché gli altri requisiti necessari per lo svolgimento dell' attività eventualmente previsti dal Regolamento e dalla vigente normativa;
- b) quando il titolare incorra, nell' arco di un quinquennio, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a sei mesi;
- c) quando il titolare sospenda ingiustificatamente il servizio per due mesi continuativi e comunque per tre mesi nell' arco di un anno;
- d) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti.

Art. 36 (Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell' autorizzazione)

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all' assegnatario od ai suoi aventi causa, nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza o revoca dell' autorizzazione.

Art. 37 (Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

Formattato